

Disegno di legge

Misure per favorire il trasporto merci su ferrovia

Di iniziativa dei senatori Sonogo e altri

Relazione

L'articolo 1 , comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n.190 prevede lo stanziamento di un importo di 100 milioni di euro per la totale compensazione degli oneri (accesso all'infrastruttura e traghettiamenti) sostenuti dalle imprese ferroviarie nello svolgimento di servizi ferroviari merci nelle aree centromeridionali del Paese. L'esperienza dell'applicazione della norma del 2014 dimostra che il mercato è in grado di garantire un tiraggio della misura inferiore alla metà della dotazione finanziaria del comma 294.

Tenuto conto che l'ammontare complessivo delle risorse allocate a bilancio eccede la reale domanda dei servizi ferroviari in parola e che quindi, in considerazione del fatto che "il cavallo non beve" e le risorse stanziare in eccesso non vengono utilizzate con la conseguenza di mandarle in economia, si ravvisa la necessità urgente di consentire l'impiego delle menzionate eccedenti risorse nelle aree del paese non indicate dall'comma 294 e per le medesime finalità.

Con le disposizioni qui proposte l'erogazione dell'incentivo in favore delle aree originariamente escluse dal comma 294 avverrebbe entro il 30 Aprile dell'anno successivo e con le medesime modalità del citato comma ossia in proporzione ai treni/km effettuati.

Le norme qui proposte aumentano l'efficienza e l'efficacia del comma 294 e migliorano in modo sensibile le politiche nazionali di trasferimento modale.

Art. 1

1. Al comma 294 della legge 23 dicembre 2014 , n.190 è aggiunto il seguente comma 294-bis.

<< 294-bis. Le risorse già previste dall'articolo 1, comma 294 delle legge 23 dicembre 2014, n.190, sono destinate in via residuale alla compensazione parziale o totale del canone per all'accesso all'infrastruttura nazionale sostenuto dalle imprese ferroviarie per l'effettuazione di servizi aventi origine o destinazione in aree geografiche diverse da quelle ivi indicate, con le medesime modalità e tempistiche.>>

Legge 23 dicembre 2014, articolo, 1, comma 294

294. Ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e di quelli che derivano dall'applicazione del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, a partire dall'annualità 2015 le risorse destinate agli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto di merci su ferro non possono essere superiori a 100 milioni di euro annui. Dette risorse sono attribuite al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che provvede a destinarle alla compensazione degli oneri per il traghettamento ferroviario delle merci, dei servizi ad esso connessi e del canone di utilizzo dell'infrastruttura dovuto dalle imprese ferroviarie per l'effettuazione di trasporti delle merci, compresi quelli transfrontalieri, aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. La predetta compensazione si applica entro il 30 aprile successivo a ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 ed è determinata proporzionalmente ai treni/km sviluppati dalle imprese ferroviarie. Il vigente contratto di programma -- parte servizi e le relative tabelle sono aggiornati con il contributo di cui al presente comma e con le risorse stanziata dalla presente legge per l'anno 2015. La rendicontazione delle risorse è effettuata dal Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale secondo i meccanismi previsti dal contratto stesso. Conseguentemente il contratto di servizio pubblico nel settore del trasporto delle merci su ferro non viene rinnovato.